

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125,  
recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di  
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è noto, la vigente disciplina in materia di liquidazioni e di versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto stabilisce che, entro il giorno 22 di ciascun mese, il contribuente deve calcolare, sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle fatture e dei corrispettivi durante il mese precedente, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e, entro lo stesso termine, deve eseguire il versamento del relativo importo al competente ufficio IVA mediante delega ad aziende di credito, le quali sono tenute ad effettuare il riversamento entro il quinto giorno successivo (articoli 27 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Le liquidazioni e i versamenti dell'IVA

dovuta per il decorso mese di marzo devono essere effettuati entro il prossimo 22 aprile, che, essendo sabato, è giorno non lavorativo per le aziende di credito; pertanto i predetti versamenti verrebbero effettuati il successivo 24 aprile alle aziende di credito, che non potrebbero riversare, a loro volta, gli importi ricevuti all'ufficio, il giorno 29 aprile, perchè anch'esso sabato.

Ciò comporterebbe che i suddetti versamenti non potrebbero affluire al bilancio dello Stato nel corrente mese di aprile.

Si è ritenuto pertanto necessario disporre in via generale, con provvedimento d'urgenza, che, allorchè il giorno 22 di ciascun mese non è lavorativo per le aziende di credito delegate, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'IVA,

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti nell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

Con l'accluso decreto si dispone altresì che le aziende delegate devono assumere l'impegno a versare in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale le somme che i contribuenti hanno versato, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Come è noto, nella vigente disciplina le aziende delegate assumono l'impegno a versare presso l'ufficio IVA i versamenti dei contribuenti e quindi, in virtù di convenzione, a farli pervenire (insieme a tutte le altre somme riscosse dall'ufficio per titoli diversi) alla sezione di

tesoreria provinciale. Tale sistema peraltro costituisce motivo di ritardo nell'afflusso del danaro. La disposizione introdotta prevede invece che le aziende eseguano il riversamento presso la sezione di tesoreria provinciale nella apposita contabilità speciale, circostanza quest'ultima che mantiene inalterata la piena applicabilità delle procedure di esecuzione dei rimborsi mediante l'utilizzo dei fondi della riscossione, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

*Decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1989.*

**Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Se il giorno 22 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto, previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di

riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI